

STATUTO

"S.O.S. San Sperate Associazione Volontari del Soccorso Assistenza Sociale e Protezione Civile - Organizzazione di Volontariato",

ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA

1.1. È costituita, ai sensi del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e del Codice Civile, l'associazione denominata "S.O.S. San Sperate Associazione Volontari del Soccorso Assistenza Sociale e Protezione Civile - Organizzazione di Volontariato", (di seguito più brevemente indicata in questo statuto anche come "Associazione"), più brevemente "S.O.S. San Sperate - OdV", con sede legale in San Sperate, in Via Cagliari 33.

Eventuali trasferimenti della sede e istituzioni di ulteriori uffici e/o sedi operative non comportano modifiche di statuto e possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

1.2. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 – PRINCIPI

2.1 L'Associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura sui principi della democrazia partecipata enunciati dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

2.2 L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, di solidarietà, d'inclusione e utilità sociale rivolta alla persona umana e alla salvaguardia dell'ambiente.

2.3 L'Associazione opera prevalentemente in favore di terzi e si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati, o delle persone aderenti agli enti associati.

2.4 Tutte le cariche dirigenziali sono gratuite.

2.5 I soci hanno diritto di esaminare gli atti associativi secondo le modalità normate da specifico regolamento.

ART. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si ispira ai principi di carità umana, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, prevedendo altresì se necessario l'assunzione o collaborazione di personale retribuito secondo i riferimenti del d.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore").

3.2 L'Associazione, nella programmazione organica delle proprie attività, si pone come sussidiaria nel rapporto con le istituzioni pubbliche, offrendo servizi complementari, autogestiti da cittadini, che intendono specializzarsi in settori d'intervento legati alla **Protezione Civile ed Ambientale**, **Servizi Socio-Assistenziali** ed alla **Pubblica Assistenza**.

3.3 Nello specifico, le attività che l'Associazione intende svolgere, ricadono in uno o più dei settori delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Codice del Terzo Settore alle seguenti lettere:

a) *Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
Operando per la fornitura di interventi, servizi e prestazioni per disabili (L. 104/92, L. 112/2016).

b) *Interventi e prestazioni sanitarie;*

Attraverso attività di soccorso, convenzionate con il Servizio di Emergenza-Urgenza del 118;
Collaborazione con enti pubblici e privati per l'assistenza sanitaria alla popolazione.

c) *Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
Effettuando il trasporto sanitario di infermi e sociale, tramite autoambulanza e altri mezzi idonei, anche in convenzione con enti pubblici.

d) Educazione, istruzione e formazione professionale (L.53/2003) attività culturali di interesse sociale con finalità educative educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, per la formazione nelle scuole, nei confronti della cittadinanza, e per le frange deboli, partendo da un progetto di "autoformazione" che, iniziando dai propri associati, va a coinvolgere la collettività.

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Organizzando o collaborando per la realizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative che contribuiscano alla sensibilizzazione della popolazione verso valori di solidarietà e attenzione alle povertà sociali e culturali.

Realizzazione, in proprio o in collaborazione con terzi, di attività o iniziative che accrescano l'interesse, la promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

Attraverso attività di raccolta fondi, beni e risorse, da destinare a progetti specifici, per il sostegno della popolazione, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;

Con costituzione di squadre d'intervento operative nell'emergenza in Operatività Speciale, Ricerca dispersi in zone impervie, Sanità e altre categorie ulteriormente acquisite, in collaborazione con gli enti pubblici preposti.

Questa categoria di servizio, sarà avviata solo a seguito dell'iscrizione negli appositi registri regionali e dalle norme in tal senso.

3.4 L'Associazione svolge la sua attività nel territorio nazionale e internazionale.

3.5 L'Associazione può esercitare una o più delle attività diverse previste dall'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del Codice del Terzo Settore, secondo i criteri e i limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale; la scelta delle attività diverse spetta al Consiglio Direttivo.

3.6 L'Associazione ricercherà diverse forme di finanziamento, sia pubbliche che private, utili a contribuire il raggiungimento dei propri scopi.

3.7 L'Associazione si attiverà in tutte le forme consentite dalla legge, che saranno ritenute necessarie od utili al conseguimento dello scopo sociale.

3.8 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, nel rispetto dei criteri e delle modalità ivi previsti.

3.9 Per il raggiungimento delle sue finalità e per l'esercizio delle attività sopraindicate l'Associazione potrà tra l'altro e in via esemplificativa:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione a concessione o comodato o l'acquisto, in diritto di proprietà o con altro diritto reale, di beni immobili,

b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o opportune per il raggiungimento degli scopi associativi;

c) amministrare e gestire i beni e i valori di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

d) collaborare con ogni scuola di ordine e grado, con Università, centri di ricerca ed altri enti simili a carattere didattico, formativo e scientifico,

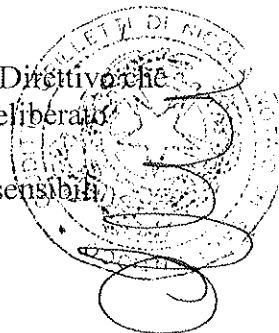
- e) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni senza scopo di lucro, pubblici o privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al proseguimento di scopi analoghi ai propri;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte le iniziative ed eventi idonei a favorire un contatto tra l'associazione, gli operatori dei settori di attività dell'associazione e il pubblico in generale;
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente ai settori di interesse dell'associazione.

ART. 4 AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

- 4.1. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale. La loro attività è disciplinata dal Regolamento dell'Associazione. L'ammissione è decisa dal Consiglio Direttivo, senza attuare discriminazioni per sesso, nazionalità, lingue, religione, orientamento politico e condizioni sociali e personali.
- 4.2. Il numero di associati è illimitato, non può essere inferiore dal numero minimo indicato nell'Art.32 del Codice del Terzo settore.
- 4.3. La qualifica di socio non è trasmissibile a terzi in alcun modo, oneroso o gratuito, nemmeno per causa di morte e non è rivalutabile.
- 4.4. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati
- 4.5. L'eventuale delibera di rigetto della domanda deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 gg tramite raccomandata con avviso di ricevimento, pec o altro mezzo idoneo, approvando in modo certo la data di invio.
L'interessato entro 60 gg dalla ricezione della comunicazione di rigetto, può chiedere al Consiglio Direttivo, con gli stessi mezzi sopra citati, che sulla domanda si pronunci l'assemblea in occasione della sua prima convocazione, fermo restando il diritto di adire l'autorità giudiziaria nei casi e limiti consentiti dalle vigenti norme.
- 4.6. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dell'Art. 6 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che contrastino tale principio, introducendo i criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o temporali.

ART. 5 DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

- 4.1. I Soci hanno diritto di:
 - a) partecipare alla vita associativa prevista dal presente statuto, dai regolamenti e dalle delibere degli organi sociali;
 - b) elettorato attivo, per i soci maggiorenni, passivi per gli organi direttivi;
 - c) chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dallo statuto, formulare proposte al consiglio direttivo in riferimento ai fini previsti dallo statuto;
 - d) votare nell'assemblea per la modifica dello statuto e dei regolamenti;
 - e) prendere visione dei bilanci e libri sociali, facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a renderli disponibili secondo le procedure previste nel regolamento deliberato dall'Assemblea dei Soci e non in contrasto con D.Lgs. 117/2017.
Limitazioni potranno essere applicate nell'apposito regolamento, a tutela dei dati sensibili previsti dalle normative e al divieto di divulgazione.
- 4.2. I Soci hanno l'obbligo di:
 - a) rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;
 - b) mantenere sempre un atteggiamento corretto e in buona fede nei confronti dell'associazione e dei terzi;



S.O.S.
 ASSOC. VOLONTARIE DEL SOCCORSO
 ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE
 Via Cagliari, 98 - 09026 San Sperate (CA)
 Tel. 0709601102 - P.IVA 0231000092

- c) versare la quota annuale deliberata dagli organi sociali;
- d) prestare per quanto loro possibile, attività di volontariato tramite l'Associazione.

4.3. L'attività prestata dai soci a favore dell'associazione è sempre svolta a titolo volontario e gratuito

ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5.1. La qualifica di socio si perde:

- a) morte;
- b) recesso;
- c) decadenza;
- d) esclusione

5.2. Il socio può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Presidente la volontà di dimettersi dall'Associazione stessa; le dimissioni hanno efficacia dalla data di chiusura dell'esercizio in corso.

5.3. L'Assemblea ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può escludere i soci che:

- a) non osservano le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) tra i soci o pubblicamente, esprimono opinioni, tengano comportamenti che gettino discredito sull'associazione;
- c) in qualunque modo danneggino moralmente o materialmente l'Associazione o fomentino dissidi tra i soci;

5.4. Prima di procedere all'esclusione, al socio va inviata una comunicazione tramite raccomandata A.R. o con messaggio di posta elettronica certificata (PEC) contenente gli addebiti, consentendo facoltà di replica; l'esclusione ha effetto dalla data di comunicazione al socio della delibera dell'Assemblea. I soci esclusi possono sempre ricorrere al giudice nei casi e modi descritti dalla legge.

5.5. I soci receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote avanzate e ne possono avanzare alcun diritto sul patrimonio sociale.

ART. 6 ORGANI SOCIALI

6.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

6.2. Le cariche in seno all'Associazione sono gratuite, fatta eccezione delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Non può pertanto essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, se preventivamente autorizzate dall'organo sociale di appartenenza secondo un regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI: (A) COMPETENZE

7.1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai soci regolarmente iscritti nei libri dei soci da almeno 3 mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali, si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro e non oltre il 30 aprile stante la chiusura dell'esercizio annuale finanziario per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.2. L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca quando obbligatorio il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;

- f) delibera su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, sulle iniziative del Consiglio Direttivo o dietro richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci;

7.3. L'Assemblea può essere convocata in ogni momento in via straordinaria allo scopo di deliberare su:

- a) le variazioni e le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo.
- b) scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI: (B) CONVOCAZIONE E QUORUM

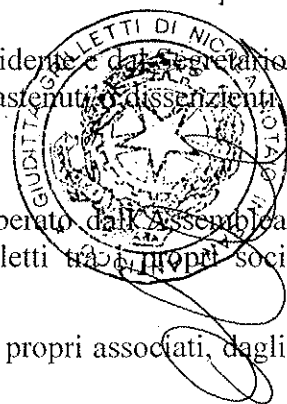
- 8.1. La convocazione è effettuata dal Presidente, con avviso in bacheca, lettera, messaggio di posta elettronica o sms, a tutti i soci risultanti dal libro soci, inviandola almeno 10 (DIECI) giorni prima, con indicazione precisa dell'ordine del giorno;
- 8.2. Il Presidente e il Consiglio Direttivo, hanno facoltà di invitare ai lavori dell'assemblea, di volta in volta, anche non soci, nella qualità di osservatori o esperti su temi specifici, la cui partecipazione sia ritenuta utile agli scopi dell'associazione. Essi non hanno diritto di voto.
- 8.3. L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci, le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci.
- 8.4. L'assemblea può validamente deliberare, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, siano presenti tutte le cariche sociali e nessuno si opponga. In presenza di questo contesto, si può validamente deliberare su qualunque oggetto, anche se non indicato nell'ordine del giorno.
- 8.5. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia la presenza dei soci; in ogni caso le delibere sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.6. L'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di due terzi dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno la maggioranza dei soci e la delibera è adottata a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.7. Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

ART. 9 ASSEMBLEA DEI SOCI: (C) VOTAZIONI E VERBALI

- 9.1. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, che non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo; ogni socio non può avere più di tre deleghe ed esse sono trattenute agli atti dall'associazione.
- 9.2. Le votazioni si tengono di regola e salva contraria deliberazione dell'associazione stessa, come da regolamento elettorale contenuto nel regolamento interno.
- 9.3. L'assemblea è presieduta dal Presidente della commissione elettorale costituitasi prima dell'apertura del seggio.
- 9.4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto nell'apposito libro. Le stesse obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO: COSTITUZIONE

- 10.1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) membri, o da un numero deliberato dall'Assemblea ordinaria, in numero dispari, non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti tra i propri soci maggiorenni. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
- 10.2. Tutti i membri, sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati
- 10.3. Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente, il quale nomina un vicepresidente al quale, in caso di assenze e o impedimento del Presidente, sono attribuiti gli stessi poteri di



quest'ultimo.

La sua carica ha la medesima durata di quella del Presidente.

10.4. Il Consiglio Direttivo può in ogni tempo revocare o modificare le cariche e le deleghe attribuite ai suoi membri.

10.5. Se, durante l'esercizio, uno o più consiglieri rinunciano al proprio ruolo, verranno cooptati i primi dei non eletti, che rimarranno in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

In caso di rinuncia di oltre la metà del Consiglio Direttivo, si dovrà provvedere a convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea dei Soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

ART.11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPITI E FUNZIONAMENTO

11.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione dell'associazione e può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che il presente statuto non riserva all'assemblea.

11.2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni di lavoro e dell'attività, gratuita o retribuita, di esperti, in grado di contribuire alla progettazione e alla realizzazione delle attività sociali.

11.3. In particolare spetta al Consiglio Direttivo deliberare:

- a) sull'attuazione dei programmi dell'attività sociale, secondo gli indirizzi formulati dall'assemblea;
- b) sull'ammissione, sul recesso e sulla decadenza dei soci;
- c) sulla scelta delle attività diverse da svolgere ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, rispettando i criteri e limiti previsti dall'apposito decreto ministeriale;
- d) sull'impiego dei fondi sociali, sull'accensione o estinzione di debiti di ogni tipo e durata e su ogni altra operazione finanziaria attiva o passiva;
- e) sulla compromissione in arbitri e sulle vertenze giudiziarie;
- f) sulla tenuta dei libri sociali, dei libri contabili e sulla redazione del bilancio da presentare all'assemblea dei soci
- g) su qualsiasi altro argomento riguardante l'associazione che venga proposto dal Presidente o da un consigliere.

11.4. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da almeno due (2) consiglieri.

11.5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

11.6. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice, con voto palese, normalmente espresso per alzata di mano; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Di ogni seduta verrà redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nell'apposito libro.

11.7. I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso qualora non siano presenti per tre riunioni consecutive durante il medesimo anno sociale, salvo giustificato motivo.

ART. 12 PRESIDENTE

12.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri per la medesima durata del Consiglio e può essere rieletto.

12.2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Nei casi di necessità o urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Ha facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente ha il controllo, la responsabilità e la gestione di tutta l'attività dell'Associazione entro i limiti delle decisioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo (delle quali ne cura l'esecuzione) e dell'oggetto dell'Associazione.

Può aprire conti bancari intestati all'Associazione, dei quali ha il potere di firma e sui quali può autorizzare deleghe a soci che collaborano nel servizio amministrativo.

Può stipulare polizze assicurative, acquistare ed alienare, per conto dell'Associazione, mobili ed immobili ed anche parte di essi, apporre firme e contrarre obblighi in convenzione con enti pubblici e privati.

Il Presidente può inoltre attribuire ulteriori deleghe ai propri membri, indicandone le funzioni e la durata, che si può riservare di definire.

12.3. Il Vice-Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua prolungata assenza o impedimento accertato dal Consiglio Direttivo.

12.4. In caso di morte, dimissioni, recesso o esclusione del Presidente, spetta al Vice-Presidente convocare il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, entro trenta giorni; in caso di sua inerzia provvederà il consigliere più anziano di età.

ART. 13 TESORIERE

13.1 Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti.
Supporta il Presidente nella gestione amministrativa dell'Associazione.

13.2. Compiti del tesoriere:

- a) è responsabile della gestione amministrativa dell'associazione inerente all'esercizio finanziario ed in particolare la tenuta dei libri contabili;
- b) controlla amministrativamente il personale retribuito con la regolare tenuta dei libri in conformità alle disposizioni di legge;
- c) redige il bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- d) relaziona mensilmente sul proprio operato il Consiglio, con il quale coordina la propria attività e le eventuali iniziative;
- e) può avvalersi di consulenze esterne.

13.3. Stante i compiti affidatigli, al tesoriere è conferito, con firma congiunta a quella del presidente, il potere di operare con banche, uffici postali e società finanziarie, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere i conti correnti, firmare assegni in traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente ai compiti affidatigli e che rientrano nell'attività contabile dell'Associazione.

ART. 14 COLLEGIO DEI REVISORI

14.1. L'assemblea ordinaria elegge il Collegio dei Revisori, in via facoltativa se lo reputa o in via obbligatoria al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

14.2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra i soci o anche tra i non soci, di cui almeno un effettivo ed un supplente devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

14.3. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili; l'assemblea ne designa il Presidente. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si applicano l'art. 2399 del Codice Civile.

14.4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un membro effettivo, subentra il membro più anziano di età; nel caso venisse a mancare il Presidente subentra in tale carica il membro effettivo più anziano di età.

14.5. Il Collegio assolve ai compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e, in quanto applicabili, quelli previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Controlla e vigila sulla regolare tenuta della contabilità sociale, sulla rispondenza del bilancio, sulle risultanze e scritture dei libri contabili, sulla consistenza di cassa e più in generale verifica il buon andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione redigendo verbale nel "libro verbale del Collegio dei Revisori dei Conti".

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con quello di qualsiasi carica facente parte del Consiglio Direttivo o di altri ruoli amministrativi ricoperti in Associazione.

14.6. Nel caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore l'assemblea ordinaria può assegnare al Collegio la revisione legale dei conti; in tal caso tutti i membri effettivi e supplenti devono essere iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 PATRIMONIO, ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO E RISORSE ECONOMICHE

- 15.1.** Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.
- 15.2.** Ai fini di cui al comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 15.3.** L'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal Codice del Terzo Settore e delle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo:
- quote associative
 - contributi pubblici e privati
 - donazioni e lasciti testamentari
 - rendite patrimoniali e finanziarie
 - attività di raccolta fondi
 - rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche
 - contributi dello stato, di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti
 - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore
 - entrate derivanti dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo Settore
 - ogni altra entrata prevista o consentita dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti
- 15.4.** Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore per le attività diverse. Per le attività svolte in convenzione con le amministrazioni pubbliche si osservano le disposizioni dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore

ART. 16 ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO

- 16.1.** L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 16.2.** Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto e relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore.
- 16.3.** Qualora le entrate dell'associazione siano inferiori al limite previsto dall'art.13, comma 2, del Codice del Terzo Settore, è facoltà dell'associazione redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa; in tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del Codice del Terzo Settore con un'annotazione in calce al rendiconto stesso.
- 16.4.** L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.
- 16.5.** Il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i dieci giorni che precedono l'assemblea, per consentire ai soci di prenderne visione.
- 16.6.** Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini e con le modalità previste dall'art.48 del Codice del Terzo Settore.

ART.17 LIBRI SOCIALI

- 17.1.** L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- a) libro degli associati

- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) registro dei volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori, se istituito

17.2. I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto a cura del Collegio dei Revisori

17.3. I soci hanno diritto di esaminare i libri contabili e sociali e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e documenti; l'assemblea ordinaria può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento.

ART.18 VOLONTARI

18.1. L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

18.2. L'attività del volontario è resa a titolo gratuito, per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

18.3. L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

18.4. L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'art.17 del Codice del Terzo Settore.

ART. 19 LAVORATORI

19.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionali e di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

19.2. In presenza di lavoratori dipendenti l'associazione si conforma a quanto previsto all'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

20.1. In caso di scioglimento per qualunque causa l'assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori, soci o non soci, determinandone i poteri. In caso di totale assenza di patrimonio l'assemblea straordinaria può deliberare l'estinzione immediata dell'associazione senza previa messa in liquidazione.

20.2. Estinte le passività, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore indicate dall'assemblea.

S.O.S.
 ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO
 ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE
 Via Cagliari, 93 - 09026 San Sperate (CA)
 Tel. 0709/01102 - P.I. 01500120927

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 STATUTO E REGOLAMENTO

- 21.1.** Il presente Statuto sostituisce integralmente il precedente così come ogni altra precedente norma regolamentaria. Esso entra in vigore all'atto dell'approvazione da parte dell'assemblea dei soci.
- 21.2.** Il Regolamento è parte integrante dello statuto, e si fa riferimento ad esso per quanto non esplicitamente citato nello statuto stesso.
- 21.3.** Le cariche sociali ed ogni altro organo elettivo dell'Associazione resteranno in carica fino alle scadenze previste dal precedente Statuto, con obbligo tuttavia di adeguarsi alle nuove norme statutarie, in quanto applicabili.
- 21.4.** Come indicato nel precedente Art. 6.2, tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite, fatta eccezione delle spese effettivamente sostenute e documentate, non può essere attribuito alcun compenso, anche in forma indiretta, relativamente ad attività o prestazioni svolte nei confronti dell'associazione o dei fruitori dei servizi svolti per conto di essa.

ART. 22 NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le altre norme vigenti.

Visto e approvato dal consiglio in data ___ / ___ / 2022


S.O.S.
ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO
ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE
Via Cagliari 93 - 09026 San Sperate (SU)
Tel 0709601102 - P.Iva/CF 92017990927

